

Foglio Informativo

MUTUO FONDIARIO TASSO BCE (per acquisto abitazione principale)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto Società Cooperativa. –
Sede Legale Via Cesare Battisti, n. 27, 73041 – Carmiano (Lecce)
Sede Amministrativa Viale Leopardi, n. 73, 73100, Lecce –
Tel. 0832/375111 – FAX 0832/375300
E-mail info@terradotranto.bcc.it; sito internet: www.bccterradotranto.it
Registro delle imprese della CCIAA di Lecce n. 2023
Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4552 - cod. ABI 08445-9
Iscritto all'Albo delle società cooperative n.A185977
Aderente ai Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'È IL MUTUO FONDIARIO

Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi) garantito da ipoteca di primo grado su immobili.

Con il contratto di mutuo fondiario la banca consegna una somma di denaro al cliente che si impegna dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

L'ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all'80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive (ad esempio: fidejussioni bancarie, polizze di assicurazione). Nel caso in cui via siano delle garanzie ipotecarie già esistenti il suddetto limite dell'80% dovrà comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento da sommare a quello nuovo.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 (c.d. Testo Unico Bancario) la banca può invocare la risoluzione del contratto qualora il cliente ritardi il pagamento di almeno 7 rate anche se non consecutive. La legge considera "ritardato pagamento" quello effettuato tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà, mentre la durata medio – lunga del prestito, permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato secondo quanto previsto dal D.P.R. 601 del 29/09/1973.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle

Pagina 1 di 9

¹ Risultante dalla media aritmetica semplice dei tassi giornalieri EURIBOR a tre mesi, applicati per valute comprese nei primi due mesi di ciascun trimestre solare con validità per il trimestre solare successivo, rilevati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Il tasso così determinato verrà arrotondato all'occorrenza al decimo di punto superiore.

singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor o BCE) fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Rischio di tasso

Tasso fisso - Il mutuo ipotecario a tasso fisso presenta per il cliente un "rischio di tasso"; in sostanza, nel corso del rapporto può determinarsi una variazione al ribasso dei tassi di interesse, mentre l'impegno finanziario del cliente rimane agganciato al tasso originariamente pattuito.

Tasso indicizzato ("tasso variabile") - Il mutuo ipotecario a tasso indicizzato, cioè agganciato all'andamento di determinati parametri (es. Euribor) variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un "rischio di tasso"; in sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell'impegno finanziario richiesto al cliente.

Per saperne di più

La **Guida pratica al mutuo**, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte filiali e sul sito (www.bccterradotrantato.it) della Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO FONDIARIO A TASSO BCE (tasso utilizzato esclusivamente per finanziamenti destinati alla 1^a abitazione)

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 100.000,00 di durata pari a 10 anni, con una periodicità della rata di un mese

5,509%

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'iscrizione dell'ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell'immobile

¹ Risultante dalla media aritmetica semplice dei tassi giornalieri EURIBOR a tre mesi, applicati per valute comprese nei primi due mesi di ciascun trimestre solare con validità per il trimestre solare successivo, rilevati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Il tasso così determinato verrà arrotondato all'occorrenza al decimo di punto superiore.

	VOCI	Tasso variabile
	Durata massima	30 anni
	Criterio di calcolo degli interessi	Anno commerciale
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso BCE + spread Sino a 5 anni: spread 3,75 Sino a 10 anni: spread 4,00 Sino a 15 anni: spread 4,25 Sino a 20 anni: spread 4,50 Sino a 25 anni: spread 4,75 Sino a 30 anni: spread 5,00 Ipotesi di tasso alla data del 22.6.2011 BCE pari a 1,25% +4,00 punti percentuali = 5,25%
	Parametro di indicizzazione/riferimento	BCE
	Spread	Sino a 5 anni: spread 3,75 Sino a 10 anni: spread 4,00 Sino a 15 anni: spread 4,25 Sino a 20 anni: spread 4,50 Sino a 25 anni: spread 4,75 Sino a 30 anni: spread 5,00
	Tasso di interesse di preammortamento	uguale al tasso nominale annuo
	Tasso di mora	Tasso del contratto al momento della mora + 2 punti (comunque non superiore al tasso usura vigente)

SPESE	Spese per informati va precontrattuale	Spese per consegna copia contratto idonea per la stipula	Gratuita dal momento in cui viene fissata la data di stipula
		Spese testo contratto e preventivo con condizioni economiche	Gratuito
	Spese per la stipula del	Istruttoria pratica mutuo prima casa	0,50% dell'importo finanziato fino ad € 100.000,00 oltre tale importo si applica lo 0,75% dell'importo finanziato.
		Visure ipocatastali	€ 70 ciascuna
	Visure crif	€ 25 ciascuna	

Pagina 3 di 9

Foglio informativo Mutuo Fondiario BCE –

B. c. c. di Terra d'Otranto – aggiornato al 02 Novembre 2011

¹ Risultante dalla media aritmetica semplice dei tassi giornalieri EURIBOR a tre mesi, applicati per valute comprese nei primi due mesi di ciascun trimestre solare con validità per il trimestre solare successivo, rilevati sul quotidiano “ Il Sole 24 Ore”. Il tasso così determinato verrà arrotondato all'occorrenza al decimo di punto superiore.

La revisione del tasso verrà effettuata automaticamente, con periodicità trimestrale, secondo i criteri sopra espressi.

Spese per la gestione del rapporto	contratto	Imposta sostitutiva	<p>0,25% sull'ammontare del finanziamento nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, come definita dalla nota 2 bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del DPR 26/04/1986 n. 131, destinandola ad abitazione principale; - Destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. <p>2,00% sull'ammontare del finanziamento negli altri casi non rientranti nella nota 2 bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del DPR 26/04/1986 n. 131.</p>
		Incasso rata: con addebito in conto per cassa	<p>€ 2,00</p> <p>€ 3,50</p>
		Comunicazioni a mezzo posta o telefono per sollecito di pagamento	€ 15,00
		Eventuali spese per attività di esazione a domicilio	€ 55,00 (per € 500,00 o frazione di € 500,00)
		Comunicazioni periodiche (art. 119 TUB)	€ 2,70
		Spese per invio comunicazioni come per legge (art. 127-bis TUB)	€ 0,00
		Accollo mutuo	Uguale spese istruttoria
		Spese per eventuali accertamenti peritali successivi alla perizia iniziale	Rimborso spese
		Spese per eventuale riduzione/trasferimento ipoteca	Uguale spese istruttoria
		Avviso scadenza rate	€ 3,50
		Avviso pagamento rate scadute	€ 3,50
		Rilascio certificazione interessi passivi	€ 5,00
		Polizza assicurativa a fronte dei rischi morte o invalidità permanente per infortunio (annuale)	€ 10,00

SPESE	Spese per la gestione del rapporto	Spese per estinzione anticipata (in percentuale sul capitale anticipatamente corrisposto) *	3%
		Spese per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento *	3%
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento		Alla francese
	Tipologia di rata		Costante posticipata
	Periodicità della rata		Mensile/Semestrale

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO/INDICIZZAZIONE

Data	Tasso BCE
09/02/2011	1,00 %
22/06/2011	1,25 %

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA DEL MUTUO IPOTECARIO A TASSO VARIABILE

Tasso di interesse applicato		Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per €100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
Tasso BCE+ 4 PUNTI DI SPREAD	5,25%	10	€ 1072,92	€ 1155,13	€ 1023,38

Il **Tasso effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato presso tutte le filiali e sul sito (www.bccterradotrant.it) della Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto.

* Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell'art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all'Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007.

¹ Risultante dalla media aritmetica semplice dei tassi giornalieri EURIBOR a tre mesi, applicati per valute comprese nei primi due mesi di ciascun trimestre solare con validità per il trimestre solare successivo, rilevati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Il tasso così determinato verrà arrotondato all'occorrenza al decimo di punto superiore.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Perizia	a spese del cliente, che può scegliere uno dei periti di fiducia della Banca
Assicurazione immobile	a cura e spese del cliente

Imposte ipotecarie come per legge a spese del cliente.

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata istruttoria	Max 45 giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione completa
Disponibilità dell'importo	Appena dopo l'iscrizione dell'ipoteca e la produzione di polizza assicurativa per danni relativi agli immobili ipotecati.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente, fuori dai casi di cui all'articolo 7 della legge 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all'Accordo ABI Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, con il consenso della Banca può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprendente stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 3 % del capitale anticipatamente corrisposto.

ESEMPIO

Capitale restituito anticipatamente di € 1.000

Compenso per estinzione anticipata: 3%

$1.000 \times 3 / 100 = € 30$

Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche

Ai sensi dell'art.13, commi da 8-*sexies* a 8-*terdecies*, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, la Banca comunica all'Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l'estinzione dell'obbligazione medesima. L'Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell'obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell'ipoteca, procede a cancellare l'ipoteca medesima d'ufficio, cioè senza necessità di un'apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione.

Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Pagina 6 di 9

¹ Risultante dalla media aritmetica semplice dei tassi giornalieri EURIBOR a tre mesi, applicati per valute comprese nei primi due mesi di ciascun trimestre solare con validità per il trimestre solare successivo, rilevati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Il tasso così determinato verrà arrotondato all'occorrenza al decimo di punto superiore.

Diritto di recesso spettante al cliente e all'intermediario

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Il cliente può porre fine, ridurre o estinguere l'affidamento concesso, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

La banca può porre fine, ridurre o estinguere l'affidamento concesso, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

La banca può porre fine al contratto con un preavviso di 3 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, se il cliente:

- o diviene insolvente;
- o diminuisce le garanzie date;
- o si trova in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca.

Il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto al momento dello scioglimento del contratto o della riduzione dell'affidamento concesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 15 giorni lavorativi.

Mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile in Agenzia, per lettera raccomandata a/r (Ufficio Reclami - V.le Oceano Indiano 13/C 00144 Roma) o inviando una richiesta e-mail all'indirizzo reclami@terradotranto.bcc.it.

La banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

1. Arbitro bancario e finanziario (ABF)
 - o Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento.
 - o Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.
 - o Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 Dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione del D.Lgs. 28 luglio 2000, n° 253.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

2. Ombudsman – Giurì Bancario
 - o Controversie relative a servizi di investimento.
 - o Controversie relative a bonifici transfrontalieri.
3. Conciliatore Bancario e Finanziario
 - o Controversie relative alle materie attinenti l'operatività degli intermediari, bancari e finanziari.

Per ulteriori informazioni inerenti all'Ombudsman-Giurì Bancario ed al Conciliatore Bancario e Finanziario si può consultare il sito: www.conciliatorebancario.it o chiedere alla banca.

Pagina 7 di 9

¹ Risultante dalla media aritmetica semplice dei tassi giornalieri EURIBOR a tre mesi, applicati per valute comprese nei primi due mesi di ciascun trimestre solare con validità per il trimestre solare successivo, rilevati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Il tasso così determinato verrà arrotondato all'occorrenza al decimo di punto superiore.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell'ammontare del finanziamento negli altri casi.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	E' il periodo di ammortamento preliminare al piano rateale di rimborso del mutuo in cui il cliente ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, il cliente si limita a pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto medesimo.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti

Pagina 8 di 9

¹ Risultante dalla media aritmetica semplice dei tassi giornalieri EURIBOR a tre mesi, applicati per valute comprese nei primi due mesi di ciascun trimestre solare con validità per il trimestre solare successivo, rilevati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Il tasso così determinato verrà arrotondato all'occorrenza al decimo di punto superiore.

	quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
--	--

¹ Risultante dalla media aritmetica semplice dei tassi giornalieri EURIBOR a tre mesi, applicati per valute comprese nei primi due mesi di ciascun trimestre solare con validità per il trimestre solare successivo, rilevati sul quotidiano “ Il Sole 24 Ore”. Il tasso così determinato verrà arrotondato all'occorrenza al decimo di punto superiore.

La revisione del tasso verrà effettuata automaticamente, con periodicità trimestrale, secondo i criteri sopra espressi.